

## PIENA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA ALLE RETI DI IMPRESA

Con la circolare n.20 del 18 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate ha completato il percorso sulle reti di impresa.

Già con il D.L. n.179/12 (cosiddetto Decreto Crescita-*bis*), convertito con modificazioni dalla Legge n.221/12, la rete poteva richiedere la soggettività giuridica mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Il Legislatore aveva introdotto due diverse tipologie di rete:

Æ rete contratto

Æ rete soggetto.

La rete contratto è intesa come modello contrattuale puro mentre la rete soggetto è basata sul nuovo modello di soggettività giuridica.

Nel caso di rete contratto l'organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria della rete ma in ogni caso tutti gli atti posti in essere dalla rete ricadranno nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla stessa.

Nel caso invece di rete soggetto l'iscrizione al Registro imprese comporta la trasformazione della rete in centro di interessi autonomo con conseguente soggettività passiva di imposta.

In particolare, secondo la citata circolare, le reti soggetto sconteranno l'Ires ai sensi dell'art.73, co.2, del Tuir.

Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n.446/97, gli enti di cui alle lettere b) e c) dell'art.73, co.1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all'attività esercitata.

Ai fini Iva, alla rete verrà attribuita una propria partita Iva con obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, anche contabili, previsti per i soggetti passivi di imposta.

In ultimo nelle reti soggetto i versamenti al fondo patrimoniale costituiranno partecipazioni da iscriversi in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

Con apposito provvedimento il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale massima di *bonus* fiscale spettante alle imprese facenti parte della rete nell'83,0423%, tale percentuale è calcolata come rapporto tra lo stanziamento previsto per l'anno (14 milioni di euro) e il risparmio d'imposta richiesto (€16.858.862).

La circolare ha chiarito che in caso di rete soggetto, le società facenti parte della rete perderanno la possibilità di ottenere tale beneficio fiscale.

Ricordiamo che l'agevolazione riservata alle imprese consiste nella sospensione d'imposta di una quota degli utili dell'esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, la quota degli utili accantonati ad apposita riserva, che beneficia della sospensione d'imposta, non può superare il milione di euro.

Palermo 28 giugno 2013